



Federsanità
Piemonte



Piemonte

Torino, 16 giugno 2016

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ PRESSO I COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE

TRA

Federsanità ANCI Piemonte,

E

ANCI Piemonte,

E

Coordinamento Regionale delle donazioni e di Prelievi di organi e tessuti – Piemonte,

E

Deda Group

E

Siscom S.p.A.

E

Studio K Srl

Premesso che

- l'art. 10, comma 1 legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievo e trapianto di organi e tessuti" dispone che le regioni istituiscano un centro regionale per i trapianti per le funzioni di cui al successivo comma 6;
- presso A.O. Città della salute e della scienza di Torino è attivo il coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti;
- l'art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, dispone che "la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni

trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91".

– a partire dal 2012, i Comuni italiani stanno progressivamente attivando il servizio di raccolta e registrazione nel sistema informativo trapianti della dichiarazione di volontà presso i propri servizi anagrafe;

– il Ministero della salute e il Ministero degli interni, dopo l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati sensibili, ha diramato il 29.07.2015 una circolare esplicativa contenente indicazioni tecniche ed informative per poter al meglio adempiere alle disposizioni di legge;

considerato che

– È interesse della parti collaborare al fine di dare piena ed efficace attuazione alle disposizioni di cui in premessa facilitando, anche attraverso economie di spesa, l'avvio della raccolta e registrazione delle dichiarazioni di volontà presso i comuni della regione Piemonte

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. Le premesse come sopra esposte sono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente accordo regola lo svolgimento, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto delle attività ed iniziative finalizzate a dare piena ed efficace attuazione alle disposizioni normative riguardanti la dichiarazione di volontà nei comuni della regione Piemonte.
2. Costituisce in particolare obiettivo dell'accordo la collaborazione tra le parti al fine di facilitare le fasi di avvio di raccolta e registrazione delle dichiarazioni, nella maniera meno onerosa per i comuni, con particolare riguardo all'acquisizione del certificato di cooperazione applicativa e all'organizzazione del servizio.
3. I software utilizzati nelle anagrafi per le registrazioni delle dichiarazioni di volontà permettano la modifica della stessa in caso di ripensamento da parte del cittadino anche al di fuori della procedura di rilascio della carta di identità.
4. Federsanità ANCI Piemonte e ANCI Piemonte pianifichino e realizzino incontri in tutte le Conferenze dei Sindaci o gruppi di sindaci della regione Piemonte.
5. Federsanità ANCI Piemonte e ANCI Piemonte sostengano l'attività di coordinamento, formazione e ricerca rispetto all'iniziativa di attivazione dei comuni nelle registrazioni di volontà denominata a livello nazionale "Una scelta in comune".

Articolo 3
(Modalità di realizzazione)

1. Il coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti della regione Piemonte, oltre alla supervisione sulla realizzazione della collaborazione, si impegna a coinvolgere le parti del presente accordo negli eventi di comunicazione e negli incontri organizzativi.

Articolo 4
(Riservatezza e Privacy)

1. Le parti, a norma del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano a rispettare la privacy e la riservatezza dei dati personali di cui possano eventualmente venire in possesso, mentendone e garantendone la riservatezza.

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo ha una durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 6
(Controversie)


1. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Torino .

Articolo 7
(Costi della collaborazione)

1. Ciascuna delle parti parteciperà alla realizzazione del presente accordo, con proprie competenze professionali e proprie risorse economiche.


le parti:


Deda Group 

Siscom S.p.A. 

Studio K Srl 

Presidente Federsanità
Anci Piemonte

Gian Paolo ZANETTA 

Coordinatore
Regionale Donazione
e Prelievi di organi
Pierpaolo DONADIO 

Presidente Anci
Piemonte

Andrea BALLARE 